



Allegato
atto notar A. Monica
del 19 GENNAIO 2024
Raccolta N. 1589

STATUTO

« ASSOCIAZIONE CASA DI ACCOGLIENZA LIONS SALERNO E.T.S. »

ART. 1 – COSTITUZIONE

1. E' costituito, ai sensi del D Lgs 117/2017, del codice civile e della normativa in materia, l'Ente del Terzo settore denominato "Associazione Casa di Accoglienza Lions SALERNO E.T.S." (di seguito, Associazione).
2. L'Associazione Casa di Accoglienza Lions Salerno E.T.S. è un'organizzazione autonoma e apolitica che non persegue scopi di lucro.
3. L'Associazione ha carattere volontario ed ha durata illimitata.
4. L'Associazione utilizza nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "E.T.S." dal momento della iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
5. L'Associazione è regolata dalle vigenti norme di legge in materia e dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

1. L'Associazione ha sede in Salerno alla Via San Leonardo, n. 7 , Area l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Di Dio e Ruggi d'Aragona.
2. Il trasferimento della sede all'interno del comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 3 – SCOPI E ATTIVITÀ

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, di interesse generale ai sensi dell'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.
2. L'Associazione si prefigge di svolgere, esclusivamente verso terzi, in affinità con gli scopi umanitari dello spirito lionistico, attività di solidarietà sociale nel campo della assistenza sociale, sanitaria e socio sanitaria e nel campo della beneficenza.

A tale fine, l'Associazione si richiama alle seguenti attività di interesse generali:



(A) ogni attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi, di cui alla lettera sub q) del suddetto articolo 5 del D. lgs 117/2017.

In particolare, in tale contesto, l'Associazione si propone di ospitare, nella struttura denominata "Casa di accoglienza Lions" intitolata al benefattore "Luigi Gallo" per il doveroso riconoscimento della donazione ricevuta dalla famiglia Gallo che contribuì significativamente alla edificazione della sede operativa sulla cui facciata lo stesso è ricordato appresso alla denominazione sociale, i soggetti in attesa di ricovero ospedaliero o sottoposti ad osservazione, ovvero a regime in day hospital, consentendo a loro e ai familiari e accompagnatori di fruire di servizi logistici che rendano meno gravoso il loro stato.

A tale scopo l'Associazione, nell'ambito degli indirizzi gestionali in funzione delle esigenze manifestate dall'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona, persegue la gestione della Casa di accoglienza direttamente o indirettamente tramite affidamento ad altro ente che abbia al suo interno operatori con adeguata professionalità ed esperienza per l'assistenza ai pazienti di cui sopra e ai familiari o accompagnatori di degenti ricoverati e affetti all'Azienda Ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi di Aragona in Salerno.

(B) interventi e servizi sociali di cui alla lettera sub a) dello stesso articolo 5 del D.lgs. 117/2017

(C) beneficenza, sostegno a distanza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui alla lettera sub u) del citato articolo 5 del D. Lgs 117/2017.

3. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del D. Lgs 117/2017 attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente comma, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e siano svolte secondo i criteri ed i limiti definiti dalla vigente normativa. Tali attività sono deliberate, nel rispetto delle linee degli indirizzi assembleari, dal Consiglio Direttivo che ne documenta il carattere secondario e strumentale e la relativa funzionalità a sostenere e promuovere il perseguimento delle attività di interesse generale dell'Associazione, a seconda dei casi, nella nota integrativa del bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.

4. L'Associazione può effettuare attività di raccolta pubblica di fondi per sostenere le proprie attività di interesse generale nel rispetto dei criteri e delle modalità previsti dalla normativa e dandone rendicontazione come prescritto dalle vigenti disposizioni.
5. Per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà costituire e/o aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

ART. 4 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dall'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente, da ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate. Esso è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Esso si compone di un fondo di dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila/00), che costituisce il patrimonio minimo dell'Associazione, strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica. Detto fondo di dotazione è costituito da denaro, anche derivante da versamenti effettuati inizialmente e successivamente dai fondatori e da eventuali future contribuzioni, ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica.
3. Il valore del fondo di dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza. Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l'Organo di Controllo devono senza indugio convocare l'Assemblea per deliberare la sua ricostituzione, ovvero la continuazione dell'attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.
4. In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro ed ai fini di cui sopra, l'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eccedenze di bilancio e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o accantonamenti durante la propria vita, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione, altresì, ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse secondarie e strumentali.



5. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento o di estinzione della Associazione né in caso di morte, di recesso o di esclusione di soci dalla associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato alla Associazione a qualsiasi titolo.
6. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse previste dal D. lgs 117/2017 e s.m.i. e dalle altre norme vigenti, quali a titolo esemplificativo: a) quote e contributi degli associati ; b) contributi pubblici e privati; c) donazioni e lasciti testamentari; d) rendite patrimoniali e finanziarie; e) attività di raccolta fondi; f) rimborsi derivanti da convenzioni con amministrazioni pubbliche; g) contributi pubblici o privati finalizzati al sostegno di specifiche attività e progetti; h) entrate derivanti dallo svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività istituzionali.

ART. 5 – SOCI

Sezione 1 – Categorie di soci

1. L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci:
 - Soci fondatori
 - Soci ordinari

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione e la cui richiesta di iscrizione viene accolta dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i predetti soci hanno pari diritti e pari doveri appena iscritti nel Libro Soci.
3. L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato e non è trasmissibile agli eredi o aventi causa a qualsiasi titolo, i quali non hanno peraltro diritto alla liquidazione delle quote o di quant'altro versato alla Associazione a qualunque titolo dal proprio dante causa.

Sezione 2 – Ammissione

1. Chiunque, maggiore d'età, intenda aderire all'Associazione deve inoltrare espressa richiesta al Consiglio Direttivo contenente la dichiarazione di condivi-

dere le finalità perseguite dall'Associazione e di approvarne lo statuto ed eventuali regolamenti, nonché l'impegno alla relativa piena osservanza e recante le informazioni necessarie per la corretta e tempestiva registrazione nel Libro Soci.

2. Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alla domanda entro sessanta (60) giorni dalla ricezione della domanda e la relativa delibera deve essere comunicata all'interessato. Il Consiglio Direttivo è tenuto a motivare l'eventuale deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla espressamente all'interessato con raccomandata postale a. r. o altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento. Contro la delibera di rigetto l'interessato potrà, entro sessanta (60) giorni dal ricevimento del rigetto, richiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea appositamente convocata o in occasione della prima utile convocazione della stessa. Resta ferma la facoltà di impugnazione nei termini di legge.

Sezione 3 – Recesso

1. Il socio può recedere in ogni tempo dalla Associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo, di norma con lettera raccomandata o altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.
2. La dichiarazione di recesso ha efficacia dall'inizio del terzo mese successivo a quello in cui il Consiglio Direttivo riceva la notifica della dichiarazione di recesso.
3. Al socio che recede non spetta la restituzione dei contributi versati a qualsiasi titolo, né spetta alcun diritto sul patrimonio.

Sezione 4 – Esclusione

1. L'Associazione, in presenza di gravi motivi, può escludere qualunque socio con delibera del Consiglio Direttivo. La comunicazione di esclusione è comunicata al socio interessato di norma con raccomandata postale a. r. o con altro mezzo che assicuri la prova del ricevimento.



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "Giuseppe".

2. L'esclusione del socio ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni per le quali è stata deliberata l'esclusione.
3. Nel caso che l'interessato non condivida le ragioni dell'esclusione può attivare il procedimento di cui al successivo articolo 18 del presente Statuto. In tale caso l'efficacia della deliberazione di esclusione è sospesa fino alla conclusione del suddetto procedimento ed alla relativa pronuncia.

Sezione 5 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci hanno il diritto di:
 - partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto,
 - esaminare le modifiche dello statuto ai fini della relativa approvazione,
 - eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi,
 - partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione,
 - concorrere ad elaborare ed approvare il programma di attività ed essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento,
 - prendere visione dei bilanci o dei rendiconti ai fini della relativa approvazione in sede di assemblea a ciò deputata,
 - consultare i libri associativi, facendone preventiva richiesta al Consiglio Direttivo,
 - partecipare all'assemblea, dal momento della iscrizione nel libro dei soci aggiornato alla data della relativa convocazione e votare in assemblea esprimendo un voto per ogni argomento sottoposto all'assemblea stessa se in regola con il pagamento della quota associativa.
2. I soci hanno il dovere di:
 - conoscere e rispettare il presente Statuto e tutti i regolamenti dell'Associazione,
 - osservare le delibere adottate dagli organi sociali,
 - pagare la quota associativa ed eventuali aggiuntivi contributi alla scadenza stabilita secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti anno per anno,



- svolgere le attività associative statutarie e quelle stabilite dagli organi deliberanti in modo gratuito,
- frequentare regolarmente le riunioni assembleari e partecipare attivamente alle iniziative dell'Associazione.

ART. 6 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci
 - il Consiglio Direttivo
 - il Presidente del Consiglio Direttivo
 - il Vice Presidente del Consiglio Direttivo
 - il Segretario
 - il Tesoriere
 - l'Organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 30 del D. Lgs. 117/2017.
 - l'Organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'Art. 31 del D. Lgs. 117/2017.
2. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di 3 (tre) anni.
3. Tutte le cariche statutarie conferite sono gratuite. Non può essere attribuito alcun compenso per esse, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione, se specificamente deliberato dal Consiglio Direttivo. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfettario.

ART. 7 – ASSEMBLEA

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci.
2. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci che, al momento della convocazione, risultino iscritti nel Libro Soci e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno o entro altro termine che dovesse essere successivamente stabilito.



3. I soci possono farsi rappresentare per delega in assemblea da altro socio che non sia membro del Consiglio Direttivo o dell'Organo di controllo; ogni socio può essere portatore di una sola delega.
4. Essa è convocata dal Presidente, o in sua assenza o impedimento dal Vice-presidente, con avviso inviato a mezzo posta raccomandata con a. r., o posta elettronica o altro mezzo idoneo ad assicurare la ricezione da parte del socio, ai soci aventi diritto, almeno 15 (quindici) giorni prima della data della riunione. al domicilio o al recapito indicati all'atto dell'ammissione o successivamente modificati, come trascritti nel Libro Soci. Per ragioni di urgenza motivata il termine per l'avviso di convocazione può essere ridotto a 8 (otto) giorni.
L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'ora della riunione e della eventuale data prevista per la seconda convocazione.
5. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno due (2) volte l'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo
6. L'Assemblea può essere inoltre convocata quando il Presidente lo ritenga opportuno o ne ravvisa la necessità. L'Assemblea deve essere inoltre convocata dal Presidente quando ne è fatta richiesta motivata da almeno i due terzi dei soci o da almeno due terzi del Consiglio direttivo o dall'Organo di controllo
7. L'Assemblea si svolge di norma con la presenza fisica degli associati nel luogo e nell'ora indicati nell'avviso di convocazione. Le assemblee sociali, in casi di impedimento allo svolgimento in presenza liberamente valutati dal Consiglio Direttivo o nei casi consentiti dalla legge, possono svolgersi a distanza in audio o videoconferenza, purché. siano svolte nel rispetto del metodo collegiale, garantendo la partecipazione attiva degli intervenuti alla discussione ed alla votazione contestuale degli argomenti all'ordine del giorno e la possibilità di visionare, ricevere e trasmettere documenti prima e durante l'assemblea, e consentano al verbalizzante di percepire adeguatamente i fatti avvenuti e gli atti compiuti nella riunione, nonché consentano al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti.
8. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto.

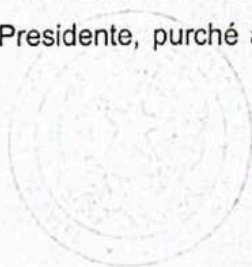
9. Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza (metà più uno) dei soci presenti o collegati telematicamente, Le medesime deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, ancorché assenti, astenuti o dissenzienti.
10. Per le deliberazioni sulle modificazioni dello statuto occorre, ai sensi dell'art.21 cod. civ., la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il trasferimento della sede al di fuori del Comune comporta modifica statutaria, mentre il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti come indicato all'art. 2 del presente Statuto.
11. Per le deliberazioni sullo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori ed in ordine alla devoluzione del patrimonio esistente alla cessazione dell'Associazione nel rispetto delle disposizioni di legge occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
12. L'Assemblea delibera su quanto ad essa demandato per legge o per statuto, in particolare:
- nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione e, se previsti o divenuti obbligatori, dell'organo di controllo e/o di revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo di esercizio;
 - delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - decide sugli eventuali ricorsi relativi alla mancata ammissione o alla esclusione dei soci per delibera del Consiglio Direttivo;
 - approva i Regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione;
 - delibera sulle modifiche dello Statuto e dei Regolamenti;
 - delibera la modifica della denominazione dell'Associazione;
 - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge o dallo Statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
13. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale che, in qualsiasi forma compilato, è riportato nel relativo libro sociale.



14. Il verbale della riunione è inviato a tutti i soci, intervenuti o meno all'assemblea, fermo restando il diritto dei soci a consultare il libro dei verbali delle adunanze assembleari.

ART. 8 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio direttivo è l'organo di amministrazione della Associazione che opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente.
2. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 5 (cinque) membri ad un massimo di 9 (nove) membri, compresi il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
3. Tutti i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'assemblea dei soci per la durata di 3 anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato di pari durata.
4. Se vengono meno (per decesso, decadenza, revoca, dimissioni ecc.) uno o più componenti dell'organo di amministrazione, si dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea per la sostituzione dei componenti mancanti; i nuovi componenti scadono insieme a quelli originari,
5. Fa parte di diritto, in aggiunta al numero dei membri eletti del Consiglio Direttivo, il Presidente onorario nominato dalla Assemblea **nella persona del socio Franco Cesareo, in quanto promotore della Casa di Accoglienza.**
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo il Governatore pro-tempore del Distretto Lions 108 YA con voto consultivo.
7. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute e autorizzate per ragioni dell'ufficio ricoperto; non è ammesso alcun rimborso di tipo forfettario.
8. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due (2) volte durante ogni anno sociale e comunque quando ne ritenga la necessità il Presidente o ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.
9. Per la convocazione delle riunioni, il Presidente entro cinque (5) giorni prima della riunione invierà, tramite posta ordinaria o elettronica a tutti i componenti del Consiglio un avviso di convocazione con l'ordine del giorno, indicando la data e l'orario ed il luogo della riunione che di norma è la sede sociale o altra sede idonea scelta dal Presidente, purché agevolmente accessibile da parte dei consiglieri.



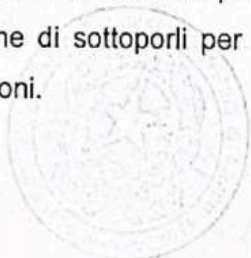
10. Le riunioni del Consiglio si svolgono di norma con la presenza fisica dei componenti; nei casi consentiti dalla legge o se ritenuto opportuno dal Presidente, le riunioni del Consiglio direttivo possono tenersi in audio o videoconferenza. Esse devono svolgersi nel rispetto del metodo collegiale. Sono validamente costituite con l'intervento della maggioranza dei componenti.
11. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza degli intervenuti fisicamente o tramite collegamento in caso di riunione telematica.
12. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, tra l'altro:
- delibera la quota associativa ed eventuali contributi integrativi
 - autorizza le spese nell'ambito delle direttive stabilite dall'assemblea
 - adotta il bilancio preventivo, da sottoporre alla delibera di approvazione assembleare,
 - adotta il progetto del bilancio consuntivo e, ove previsto, del bilancio sociale o di missione, da sottoporre alla verifica dell'Organo di controllo o dell'incaricato della revisione legale dei conti, se nominati, ed alla successiva approvazione dell'assemblea e cura i relativi adempimenti di legge,
 - cura la tenuta dei libri di sua competenza,
 - cura che siano correttamente espletati gli adempimenti connessi all'iscrizione al Registro Unico nazionale del terzo settore (RUNTS), ovvero all'aggiornamento dei dati ed al deposito degli atti e documenti prescritti con le modalità e nel rispetto dei termini prescritti dalla specifica normativa,
 - preserva ed eroga le disponibilità nette derivanti da raccolte pubbliche di fondi esclusivamente per i progetti o attività cui le stesse sono finalizzate, evitando in modo assoluto di utilizzare i suddetti fondi per qualsiasi scopo amministrativo,
 - determina le attività diverse da quelle di interesse generale ed a queste secondarie e strumentali, nel rispetto dei vincoli di legge e nel rispetto delle linee di indirizzo dell'assemblea, dandone evidenza nel bilancio o nel rendiconto consuntivo.



- provvede e cura ogni attività o iniziativa necessaria per la gestione dell'Associazione corretta e coerente con le finalità istituzionali nell'ambito delle attività di interesse generale dell'Associazione.
13. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto, a cura del Segretario, apposito verbale che, sottoscritto dallo stesso estensore e dal Presidente, viene approvato nella successiva riunione del Consiglio Direttivo e viene conservato nell'apposito Libro.

ART. 9 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei soci tra i membri del Consiglio Direttivo.
2. Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza generale dell'associazione stessa di fronte ai terzi e anche in giudizio. Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente è generale; pertanto le eventuali limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
3. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche a soci estranei al consiglio stesso per il compimento di singoli atti.
4. Al Presidente compete, sulla base delle direttive emanate dall'assemblea e dal Consiglio direttivo, al quale comunque il presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'associazione; in casi eccezionali di necessità il Presidente può assumere provvedimenti di urgenza, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.
5. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea, e il consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
6. Il presidente esamina la predisposizione del bilancio preventivo e del bilancio o rendiconto consuntivo redatto dal tesoriere per la relativa adozione da parte del Consiglio Direttivo al fine di sottoporli per l'approvazione all'assemblea, corredandoli di idonee relazioni.



ART. 10 – IL VICE PRESIDENTE

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

ART. 11 – IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Segretario svolge, ove previsto e necessario, la funzione di verbalizzazione delle riunioni e coadiuva il Presidente e il consiglio direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell'amministrazione della associazione.
2. Il segretario cura la tenuta del libro verbali delle assemblee, del consiglio direttivo, nonché del libro dei soci.

ART. 12 – IL TESORIERE

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, fornisce al Consiglio Direttivo tutti gli elementi di natura contabile a supporto della redazione del bilancio o rendiconto consuntivo e del bilancio preventivo.

A tal fine il Presidente curerà che il Tesoriere trasmetta al Consiglio Direttivo entro il 28 febbraio tutti gli elementi di natura contabile necessari per la redazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed entro il 30 settembre quelli per la formazione del bilancio preventivo per l'adempimento degli obblighi relativi di competenza del Consiglio Direttivo.

ART. 13 – L'ORGANO DI CONTROLLO

1. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria in presenza delle condizioni indicate dall'art. 30, d.lgs. n. 117-2017 (CTS). Anche al di fuori del ricorrere di dette condizioni, l'Assemblea può nominare facoltativamente un Organo di controllo sia monocratico, sia collegiale.
2. In ogni caso di cui al precedente comma e sempre nel rispetto dell'art. 30 CTS, l'Assemblea nomina l'Organo di controllo che, se collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti (questi ultimi subentrano in ogni caso di cessazione di un membro effettivo); se nominato in forma monocratica, sarà costituito da un



componente effettivo. I componenti dell'Organo di Controllo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili solo per un altro mandato di pari durata.

3. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

4. L'incarico di componente dell'Organo di controllo è incompatibile con la carica di consigliere dell'Associazione.

5. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. Questi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, cod. civ. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento, vigila sull'osservanza delle norme procedurali inerenti alla redazione, all'approvazione e alla pubblicazione del bilancio d'esercizio, esprime, inoltre, i pareri previsti dalla normativa su particolari poste del bilancio; svolge compiti di monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio consuntivo sia redatto in conformità alla specifica normativa in materia.

7. L'Organo di controllo collegiale si riunisce, su convocazione del Presidente almeno due volte durante l'anno sociale o quando uno dei componenti ne faccia richiesta motivata. L'avviso di convocazione è inviato a mezzo posta elettronica almeno cinque giorni prima della riunione. Le riunioni possono svolgersi anche con modalità a distanza.

8. L'Organo di controllo monocratico redige almeno due volte durante l'anno sociale un apposito verbale, nel quale dà evidenza dell'attività svolta e dei controlli effettuati, conservato nell'apposito registro tenuto dall'Organo di controllo.

9. L'Organo di controllo, se collegiale, cura la tenuta del libro delle relative adunanze ed un suo componente, ovvero il componente dell'Organo di controllo monocratico, partecipa di diritto alle adunanze dell'assemblea, del consiglio direttivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

10. I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono

chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14 – ORGANO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

1. In caso di superamento dei limiti previsti dall'art.31 del D. Lgs 117/2017 e negli altri casi previsti dalla legge o comunque nel caso in cui l'Assemblea lo dovesse ritenere necessario o opportuno, la stessa provvede a nominare un Organo di revisione legale dei conti, con i requisiti richiesti dalla legge.
2. Tale Organo deve accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, redigere una relazione al bilancio consuntivo annuale, accertare la consistenza di cassa e l'esistenza dei titoli di proprietà e potrà procedere in qualsiasi momento a atti di ispezione e di controllo.

ART. 15 – LIBRI DELL'ASOCIAZIONE

1. L'Associazione tiene e cura i seguenti libri obbligatori prescritti dalla legge:
 - il Libro dei soci
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
 - il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo e degli altri organi sociali istituiti.
2. I soci in regola hanno il diritto di prendere visione dei libri sociali; l'assemblea può disciplinare tale diritto di accesso con proprio regolamento per contemperare l'effettività del diritto dei soci con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, nell'ambito di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dalle indicazioni delle autorità di vigilanza.

ART. 16 – ESERCIZIO FINANZIARIO, SCRITTURE E BILANCI

1. Gli esercizi finanziari dell'associazione iniziano il 1° gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.
2. Le scritture contabili relative sia alle attività di interesse generale sia alle attività diverse secondarie e strumentali sono tenute in ordine cronologico e nelle forme previste dalla legge.



A handwritten signature in black ink.

3. L'Associazione redige i documenti di bilancio nel rispetto di quanto prescritto dall'art.13 e dall'art.87 del D. Lgs 117/2017 e relative norme di attuazione.
4. Il Consiglio Direttivo provvede a documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte, nella nota integrativa al bilancio o in una annotazione in calce al rendiconto di cassa e, in presenza di raccolte pubbliche occasionali di fondi, all'interno del bilancio o del rendiconto di cassa provvede a riportare la rendicontazione specifica, secondo il modello prescritto, dalla quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione in cui si sono svolte le dette raccolte di fondi.
5. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
6. Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio o del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile successivo anche ai fini della successiva pubblicazione del bilancio o del rendiconto entro il 30 giugno successivo nel Registro Unico Nazionale del terzo settore (RUNTS) con le modalità previste dall'art. 48 del Codice del Terzo Settore.
7. I bilanci e i rendiconti debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti i soci per la relativa consultazione.

ART. 17 – SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento eventuale dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dalla Assemblea con il voto favorevole di tre quarti dei soci.
2. L'Assemblea deve contestualmente nominare, determinandone i poteri, uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri soci, che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge.
3. In caso di scioglimento, o comunque di estinzione della Associazione per qualsiasi causa, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Autorità di cui all'articolo 45 primo comma del D. Lgs n.117/2017 e salva

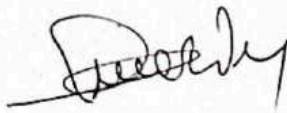
diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente iscritto al Registro unico nazionale del terzo settore, secondo la deliberazione dell'assemblea.

ART. 18 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1. Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Tribunale di Salerno. Restano comunque ferme le altre tutele previste dalla legge.

ART. 19 – LEGGE APPLICABILE

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto si richiamano le leggi vigenti in materia, laddove inderogabili, con particolare riferimento al D. Lgs. 117/2017 e s. m. i., e alle relative disposizioni di attuazione ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

"Certificazione di conformità di documento informatico
a documento cartaceo"

(art. 22, comma 2, D.lgs. 7 marzo 2005, n.82)

Certifico io sottoscritto, dott. **Achille Monica**, notaio in San Bartolomeo in Galdo, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Benevento e Ariano Irpino, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 22 marzo 2024, rilasciato dal Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority) che la presente copia composta di n. 17 (diciassette) facciate su supporto informatico è conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, firmato a norma di legge. Ai sensi dell'art. 22, d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82, l'esecuzione e la produzione della presente copia di documento informatico, "sostituisce quella dell'originale".

Salerno, 5 febbraio 2024